

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO**  
**SEZIONE 9° CIVILE**

In persona del Giudice dott.ssa Silvia Vitro',

Ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Nella causa iscritta al n. 33480/2016 R.G.

- **RILEVATO** che il sig. \_\_\_\_\_ (nato a \_\_\_\_\_, Pakistan, il \_\_\_\_\_ difeso dall'avv. \_\_\_\_\_) ha proposto ricorso ex art. 35 d.lgs. 29/1/2008 n. 25 avverso la decisione della Commissione Territoriale di Torino che ha negato il riconoscimento della protezione internazionale, in data 21/9/2016;

-**Rilevato** che il ricorrente ha affermato:

- .di essere nato e vissuto nel villaggio di \_\_\_\_\_
- .che dal 1998 al 2005 aveva svolto l'attività di vendita del latte in un suo negozio, che poi aveva chiuso il negozio perché in quel luogo dovevano costruire una strada, che era emigrato in Turchia e Grecia, lavorando in tali posti, che nel 2007 aveva chiesto il permesso di rifugiato, ma non l'aveva ottenuto, che era tornato in Pakistan nel 2011 e che si era comprato una casa;
- .che nel frattempo si era sposato e aveva avuto due figli;
- .che però un tale \_\_\_\_\_, facente parte id un gruppo delinquenziale, aveva cercato di impadronirsi della sua casa, picchiandolo, e che la polizia, alla quale aveva denunciato l'accaduto, non si era attivata;
- .che il 19/3/2012 il fratello di \_\_\_\_\_ era stato ucciso, che non era stato lui e che però era stata sporta denuncia contro di lui e che, allora, aveva avuto paura ed era scappato, nell'aprile 2012, era passato da Iran, Turchia e Grecia ed era arrivato in Italia nel 2015;
- .che aveva paura a tornare in Pakistan, per timore di \_\_\_\_\_, che voleva prendersi la sua casa e che era un grande criminale, tanto che erano stati emessi due mandati di cattura nei suoi confronti, e per paura della polizia;

-**Rilevato** che la Commissione Territoriale ha respinto le domande del ricorrente, ritenendo il racconto non credibile e incoerente;

- **Rilevato** che il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Commissione di diniego della protezione internazionale:

- ..eccependo la carenza e l'erroneità della motivazione;
- ..chiedendo la concessione della protezione sussidiaria o del permesso umanitario e insistendo, poi, in udienza, solo più il permesso umanitario (rinunciando alle altre forme di protezione);



- Rilevato che la Commissione territoriale ha fatto pervenire la documentazione esaminata;

- Rilevato che il ricorso va parzialmente accolto;

-Rilevato, in particolare, da un lato, che le valutazioni della Commissione Territoriale relativamente alla richiesta di protezione internazionale vanno confermate, considerato:

.che il racconto del ricorrente non è credibile, perché generico e incoerente;

.che, infatti, il ricorrente non spiega in quale modo il citato avesse cercato di impossessarsi della sua casa ed è incoerente il fatto che egli abbia timore che, in caso di ritorno in Pakistan, costui possa impossessarsi definitivamente della sua casa (quando avrebbe potuto in vari modi farlo in questi anni);

.che inoltre non sono credibili i timori che il ricorrente nutre nei confronti di dal momento che l'emissione di due mandati di cattura nei suoi confronti (come riferito dal ricorrente stesso) dimostrano che non si tratta di persona che può facilmente sfuggire alla giustizia;

.che non sono neppure fondati timori del ricorrente riguardo alla polizia, dal momento che lui stesso afferma che non sono stati emessi mandati di cattura nei suoi confronti;

.che, pertanto non sembra profilarsi il pericolo di persecuzioni o danni gravi in caso di rientro in Pakistan, considerato anche che tale Paese non risulta essere soggetto a violenza indiscriminata e privo di controllo statale;

.si veda quanto risulta dalla fonte Refworld-Easo, report 2017:

*"Michael Kugelman, Asia Program Deputy Director at the Woodrow Wilson Center (US), who monitors the situation in Pakistan very closely, stated in April 2017 that:*

*'In general the security situation has improved significantly over the last three years in Pakistan. Ever since the Pakistani military launched a counterterrorism offensive in North Waziristan in June 2014, terrorist violence has been reduced. Today, the environment continues to be volatile; there are still mass casualty attacks but not as many as before.';*

- Rilevato, dall'altro lato:

.che appare accoglibile l'istanza del ricorrente inerente alla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

.che, infatti, il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un percorso di integrazione in Italia, studiando la lingua italiana (doc. 12), riuscendo a trovare una occupazione a tempo indeterminato (doc. 8, 9, 10) e facendo da mediatore con altri extracomunitari all'interno della cooperativa ospitante;

.che tale integrazione sociale e dedizione al lavoro caratterizza l'attuale vita del ricorrente in termini di raggiungimento di un'esistenza decorosa, a fronte di una situazione di assenza delle condizioni minime basilari di vita nel suo Paese (condizioni che lo avevano già spinto nel 2005 ad emigrare in altri Paesi);

-Rilevato, a proposito dell'accoglimento della domanda di permesso umanitario:



..che il decreto legge n. 113/2018, in vigore dal 5/10/2018, ha, tra l'altro, modificato il regime del permesso umanitario, sostanzialmente tipizzando le fattispecie relative (individuando, al di là della protezione internazionale, forme di "permessi speciali") ed eliminando quella collegata all'integrazione socio-economica del richiedente nel territorio nazionale;

..che si ritiene che il decreto legge n. 113/2018 **non sia applicabile ai procedimenti in corso** (davanti alla Commissione Territoriale e in sede di impugnazione davanti alla sezione specializzata in materia di immigrazione del tribunale ordinario) alla data del 5/10/2018, considerato:

..che il decreto legge n. 113/2018 non contiene una specifica norma transitoria sul punto;

..che, allora, va ritenuto che, ex art. 11 Disp. Prel. c.c., la nuova previsione (di riduzione dei casi di rilascio del permesso umanitario) abbia natura sostanziale e non processuale e non possa quindi essere retroattiva;

..che ciò trova conferma nell'osservazione che la protezione umanitaria, attecchendosi ad una delle tre componenti del diritto all'asilo costituzionalmente protetto, è una condizione che preesiste al suo riconoscimento e che, come ha affermato la Corte di Cassazione nr. 4455/18, va accertata e non riconosciuta (sulla natura dichiarativa del provvedimento v. S.U. 907/99 e nella Direttiva Qualifiche il considerando 21);

..che, inoltre, diversamente opinando, si verrebbe a creare una irragionevole discriminazione tra coloro che hanno presentato la domanda di protezione prima del 5.10.2018 o radicato una controversia prima di quella data, senza avere la definizione del procedimento nei termini indicati dal legislatore, con quelli che invece hanno ricevuto una decisione prima del 5.10.2018, venendo a dipendere il diverso trattamento dai tempi e dal grado di efficienza dell'organizzazione giudiziaria; situazione di disparità di trattamento dipendente da elementi del tutto casuali che potrebbe aprire anche un fronte risarcitorio e anche profili di illegittimità costituzionale (v. Trib. Firenze, 15/10/2018);

..che con l'arrivo sul territorio nazionale e con la presentazione del modello C/3 si è acquisito il diritto a presentare la domanda di protezione (ovvero di tutte le forme di protezione ex art. 10 Costituzione) e a quel momento si aggancia la normativa applicabile al caso concreto (Trib. Firenze citato);

..che deve ritenersi, dunque, che le "vecchie norme" sul "permesso umanitario" si applichino in tutti i casi in cui lo straniero abbia presentato la domanda di protezione, perlomeno a partire dalla formalizzazione in Questura con la compilazione del modello C3, prima del 5/10/2018;

..che le uniche due norme dal carattere transitorio sono i commi 8 e 9 dell'art. 1 del D.L. 113/2018:

- "8. Fermo restando i casi di conversione, ai titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' rilasciato, alla scadenza, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, previa



valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

- 9. Nei procedimenti in corso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali la Commissione territoriale non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto sussistenti gravi motivi di carattere umanitario allo straniero e' rilasciato un permesso di soggiorno recante la dicitura «casi speciali» ai sensi del presente comma, della durata di due anni, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 8”.

..che il comma 8 chiaramente non riguarda la procedura davanti al Tribunale e si occupa solo del rinnovo del permesso umanitario già rilasciato secondo le vecchie norme;

..che il comma 9 è dettato specificamente per la procedura davanti alla Commissione Territoriale e prevede che, nei procedimenti in corso alla data del 5/10/2028, la Commissione, se riconosce la sussistenza dei gravi motivi umanitari, secondo le vecchie norme, rilascia un permesso simile a quello che rilasciava precedentemente, con la variazione formale di denominarlo permesso per casi speciali;

..che tale previsione, oltre a confermare che nei procedimenti in corso (davanti alla Commissione e, a maggior ragione, davanti al Tribunale) è possibile concedere il “permesso umanitario” secondo le vecchie norme, stabilisce solo una variante formale (salvo poi l'applicazione del comma 8 in caso di futuro rinnovo del permesso);

..che, infine, i ragionamenti sopra esposti (non applicabilità della riforma ai procedimenti in corso, con conseguente applicazione dei precedenti presupposti per la concessione del permesso umanitario, a fronte di un diritto sorto al momento della presentazione della domanda di protezione), appaiono estensibili al c.d. permesso umanitario per integrazione socio-economica, dal momento che, come visto sopra, detta integrazione non è un presupposto del riconoscimento del diritto al permesso umanitario, ma costituisce solo un metro di confronto con la condizione di origine (di particolare vulnerabilità), che è il vero fatto generatore del diritto.

## PQM

- Respinge il ricorso di \_\_\_\_\_ avverso la decisione del 21/9/2016 di non riconoscere la protezione internazionale.

- Accoglie il ricorso di \_\_\_\_\_ avverso il provvedimento della Commissione Territoriale del 21/9/2016 limitatamente alla statuizione sul permesso umanitario, riconoscendo la sussistenza dei presupposti per la concessione del permesso per motivi umanitari, e per l'effetto trasmette gli atti al sig. Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno “per casi speciali” a favore di \_\_\_\_\_

Dichiara compensate le spese processuali.



Così deciso dal Giudice in data 5/11/2018.  
Il Giudice.

